



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it



COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1642/11 S.N.

Roma, 5 dicembre 2011

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Proposte di modifica al D.P.R. 24/4/1982 n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) ed al D.M. 1 Agosto 2002, n. 199 (Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato).
OSSERVAZIONI, CONTRIBUTI ... RICHIESTE

Codesto Ufficio con nota del 24 novembre u.s., recante prot. 557/RS/01/67/, facendo riferimento “agli incontri tenutisi sulle problematiche relative ai criteri di valutazione dei titoli di servizio per il concorso a vice sovrintendente”, ha trasmesso a questa O.S. talune “proposte” di modifica delle norme in oggetto indicate, chiedendo di voler far pervenire “eventuali osservazioni e contributi” al riguardo.

Ha inoltre precisato che “La redazione di tali proposte è stata predisposta a cura della Commissione Interdirezionale di studio per la riforma della normativa afferente le procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, istituita con Decreto del Capo della Polizia in data 3 giugno 2011”.

Ciò premesso, di seguito, in maniera schematica così da renderne assolutamente agevole la comprensione, si riportano le osservazioni di questa O.S. COISP relativamente ai commi degli articoli che codesto Dipartimento vorrebbe modificare:

Art. 24 quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti) del D.P.R. 24/4/1982, n. 335

COMMA 1 - ATTUALE FORMULAZIONE	COMMA 1 - PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso; b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,	L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene: a) nel limite del sessanta <i>cinquanta</i> per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre <i>due</i> mesi, riservato agli <i>a coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione rivestano la qualifica di assistente capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati</i>

mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.

~~per tale concorso~~, fermo restando che la valutazione dei titoli stessi sarà limitata ad un numero di partecipanti non superiore al doppio dei posti messi a concorso sulla base della posizione che ricoprono in ruolo alla predetta data;

b) nel limite del restante ~~quaranta~~ cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a ~~tre~~ due mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo alla stessa data.

OSSERVAZIONI DEL COISP

La ripartizione dei posti nei concorsi per vice sovrintendente, in misura del 60% per gli assistenti capo e del 40% per gli agenti ed assistenti, proveniva dalla volontà, condivisa e condivisibile, di garantire una possibilità di progredire in carriera in misura leggermente maggiore per il personale che riveste la qualifica apicale del ruolo degli agenti ed assistenti.

Ritenendo ancora opportuno tale principio, il COISP disapprova una modifica di tale percentuale.

Assolutamente non condivisibile è poi la volontà di far partecipare al concorso di cui alla lettera a) dell'art. 24 co. 1 del DPR 335/82, il personale in possesso della qualifica di assistente capo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, piuttosto che al 31 dicembre dell'anno in cui si sono riscontrate le carenze di organico.

Tale modifica, peraltro, sarebbe in contrasto con quanto previsto per il concorso riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti, ove si richiede il compimento di quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono riscontrate le carenze.

Si ritiene infine, con riguardo al concorso riservato agli assistenti capo, che la valutazione dei titoli venga effettuata nei riguardi di un numero di partecipanti pari almeno al triplo dei posti messi a concorso.

COMMA 2 - ATTUALE FORMULAZIONE	COMMA 2 - PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
<p>Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:</p> <p>a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;</p> <p>b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.</p>	<p>Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:</p> <p>a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;</p> <p>b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; nei tre anni precedenti quella della deplorazione e nei cinque anni precedenti la sospensione dal servizio.</p>

OSSERVAZIONI DEL COISP

Il COISP non condivide la volontà dell'Amministrazione di penalizzare in maniera così importante il personale della Polizia di Stato nei cui riguardi è stata applicata una sanzione disciplinare.

Considerato il fatto che la sanzione della pena pecuniaria è con fin troppa facilità decretata per punire comportamenti che vengono ricondotti a quella vergognosa norma in bianco prevista dall'art. 4 comma 2 punto 18 (*"qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente previsto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"*), considerato inoltre che il vigente regolamento di disciplina – come ampiamente riconosciuto – è assolutamente anacronistico per il fatto che non garantire una adeguata difesa nei riguardi del personale inquisito, considerato infine che un minimo di garanzia del diritto alla difesa può ritenersi sussistere solamente nei procedimenti posti dinanzi alla Commissione Consultive ed ai Consigli di Disciplina per la obbligatoria partecipazione di componenti di parte sindacale, è assolutamente improponibile la pretesa dell'Amministrazione di negare la partecipazione al concorso per vice sovrintendente nei riguardi del personale che ha riportato la sanzione della pena pecuniaria nell'anno precedente. Di converso si ritiene che possa vietarsi la partecipazione al concorso nei riguardi di chi ha riportato la sanzione della deplorazione nei due anni (non tre) precedenti e di tre anni (non cinque) per coloro che hanno riportato la sanzione della sospensione dal servizio.

COMMA 5 - ATTUALE FORMULAZIONE	COMMA 5 - PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).	I posti rimasti scoperti <i>e le sedi non accettate</i> nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei <i>vincitori</i> in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
OSSERVAZIONI DEL COISP Si condivide la proposta di modifica.	

COMMA 5 BIS	COMMA 5 BIS - PROPOSTA DI AGGIUNTA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
	<i>Dopo la pubblicazione della graduatoria di merito del concorso e prima dell'inizio del corso di formazione professionale, sarà pubblicata la sede di servizio assegnata a ciascun vincitore, in relazione alla posizione utilmente conseguita in graduatoria. Solo ed esclusivamente i vincitori che accetteranno la sede loro assegnata saranno avviati al predetto corso di formazione e contestualmente nominati vice sovrintendenti.</i>

OSSERVAZIONI DEL COISP

Si condivide appieno la proposta di modifica.

Il COISP richiede comunque necessaria la precisazione che le eventuali defezioni verranno ricoperte facendo scorrere la graduatoria del medesimo concorso.

COMMA 7 - ATTUALE FORMULAZIONE	COMMA 7 - PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
<p>I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).</p>	<p>I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), vice sovrintendenti che abbiano superato il corso sono confermati nel ruolo con la qualifica di l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente secondo nell'ordine determinato dalla rispettiva della graduatoria finale del di fine corso. La nomina in ruolo decorrerà , con decorrenza giuridicamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze relativo alle vacanze d'organico che vengono coperte con il concorso a cui hanno partecipato, ed e con decorrenza economicamente dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).</p>
<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI DEL COISP</p> <p>Si condivide la proposta di modifica.</p> <p>Il COISP ritiene tuttavia imprescindibile prevedere che la decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello relativo alle vacanze d'organico che vengono coperte con il concorso, sia finalmente riconosciuta ai colleghi che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso per vice sovrintendente (rispettivamente vincitori del concorso indetto con D.M. del 18 gennaio 1997, relativo a 1500 posti, del concorso indetto con D.M. del 31 luglio 1998, relativo ad ulteriori 1500 posti, e del concorso indetto con D.M. del 3 luglio 1999, relativo a 2000 posti).</p> <p>Analogamente a quanto è stato statuito per il personale del Corpo Forestale dello Stato con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che ha emanato disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il COISP chiede pertanto che al comma 7 sopra citato venga aggiunto il seguente comma 7 bis : <i>“Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995”</i></p>	

Art. 24 quinquies (Dimissioni dal corso) del D.P.R. 24/4/1982, n. 335

COMMA 1 - ATTUALE FORMULAZIONE	COMMA 1 - PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
<p>È dimesso dai corsi di cui all'articolo 24-quater, il personale che:</p> <p>a) dichiara di rinunciare al corso;</p> <p>b) non supera gli esami di fine corso;</p> <p>c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi.</p>	<p>È dimesso dai corsi di cui all'articolo 24-quater, il personale che:</p> <p>a) dichiara di rinunciare al corso;</p> <p>b) non supera gli esami di fine corso;</p> <p>c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti dieci giorni, anche se non continuativi.</p>

OSSERVAZIONI DEL COISP

In considerazione della proposta dell'Amministrazione di ridurre la durata del corso di formazione per vice sovrintendente a 2 mesi, si condivide una riduzione del periodo di assenza dal corso quale situazione che comporta la dimissione dallo stesso.

Tale periodo però, a parere del COISP, deve essere portato a 15 giorni dai 10 giorni di cui alla proposta dell'Amministrazione.

COMMA 6 - ATTUALE FORMULAZIONE	COMMA 6 - PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.	<i>Per il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto la nomina in ruolo non sarà confermata e verrà revocata.</i>
OSSERVAZIONI DEL COISP	
Nessuna osservazione sulla proposta di modifica.	

D.M. 1 AGOSTO 2002, N. 199 (Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato)

Capo I – Concorso interno per titoli

ARTICOLO 2 (Esclusione dal concorso) ATTUALE FORMULAZIONE	ARTICOLO 2 (Esclusione dal concorso) PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
1. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.	1. L'esclusione dal concorso <i>per difetto di uno o più requisiti di partecipazione alla data di scadenza del bando</i> è disposta in qualsiasi momento della procedura con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
OSSERVAZIONI DEL COISP	
Nessuna osservazione sulla proposta di modifica.	

ARTICOLO 3 (Presentazione delle domande) ATTUALE FORMULAZIONE	ARTICOLO 3 (Presentazione delle domande) PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, ovvero su apposito modulo predisposto per la lettura ottica dall'Amministrazione, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino	Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, ovvero su <i>nell'apposito</i> modulo predisposto per la lettura ottica dall'Amministrazione, <i>allegato al bando, dovranno essere inoltrate, secondo le indicazioni fornite nel bando di concorso,</i> dirette al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza <i>in modalità informatica,</i> entro il termine perentorio di

ufficiale del personale del Ministero dell'interno.	<i>giorni dei trenta giorni successivi</i> dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
---	--

OSSERVAZIONI DEL COISP

Nessuna osservazione sulla proposta di modifica.

ARTICOLO 4 (Commissione esaminatrice) ATTUALE FORMULAZIONE	ARTICOLO 4 (Commissione esaminatrice) PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
<ol style="list-style-type: none"> 1. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica di vice questore aggiunto. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La commissione esaminatrice del concorso, <i>nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato è presieduta da un viceprefetto ovvero da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni di polizia,</i> con qualifica non inferiore a dirigente superiore, <i>anche se collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del bando di concorso ed è composta da almeno e da altri quattro tre</i> funzionari con qualifica di <i>non inferiore a</i> vice questore aggiunto. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari <i>appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore ad Ispettore Capo od equiparata ovvero appartenente all'Area 3^a dei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.</i>

OSSERVAZIONI DEL COISP

Il COISP non ha alcuna osservazione da fare sulla proposta di modifica sopra riportata.

ARTICOLO 5 (Titoli) ATTUALE FORMULAZIONE	ARTICOLO 5 (Titoli) PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: <ol style="list-style-type: none"> a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12; b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8; c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: <ol style="list-style-type: none"> a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12; b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8 <i>titoli di studio, fino a punti 3;</i>

<p>provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;</p> <p>d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;</p> <p>e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;</p> <p>f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;</p> <p>g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.</p> <p>2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.</p> <p>3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare nonché le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.</p> <p>4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.</p>	<p>c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;</p> <p>d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo <i>alla frequenza di corsi e seminari su incarico, per conto e nell'interesse dell'amministrazione frequentati e superati con esame e/o giudizio finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatoria, dei seminari e dei corsi di aggiornamento di corsi già ammessi a valutazione ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati</i>, fino a punti 4;</p> <p>e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;</p> <p>f) speciali riconoscimenti <i>conferiti dalla commissione ministeriale ad essi preposta dal D.P.R. n. 782 del 28/10/1985 entro la data di scadenza utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso</i>, fino a punti 6;</p> <p>g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.</p> <p>2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice <i>il bando di concorso</i> determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. <i>La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.</i></p> <p>3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare nonché le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per</p>
--	--

	<p>conferma dal candidato.</p> <p>4- 3. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante</p>
--	--

OSSERVAZIONI DEL COISP

- Il COISP ritiene opportuno limitare a 6 il punteggio massimo attribuibile ai rapporti informativi e giudizi complessivi di cui al comma 1 lettera a). Non può la stessa Amministrazione Centrale non condividere, difatti, che purtroppo e nonostante i ripetuti inviti anche del Signor Capo della Polizia, i rapporti informativi di sovente non rispecchiano affatto le reali capacità e la personalità dei dipendenti ma siano piuttosto compromessi dalle relazioni interpersonali tra i dipendenti ed i soggetti chiamati a redigere detti rapporti informativi o dalla scarsa conoscenza.
L'assegnazione di punti 12 appare ed è sinceramente eccessiva mentre il punteggio massimo di 6 è certamente più corretto.
- L'eliminazione della categorie di titoli relativa alla "qualità delle mansioni svolte ..." (comma 1 lett. b della vigente normativa) non è comprensibile né condivisibile. Si richiede pertanto che tale previsione venga mantenuta con l'elencazione, puntuale, delle mansioni ed attività valutabili più il relativo punteggio.
- Si condivide infine (rientra tra le pretese del COISP formulate in varie occasioni) l'introduzione di un punteggio relativo ai titoli di studio posseduti. È tuttavia opportuno aumentare il relativo punteggio massimo fino a 6 con l'elencazione precisa dei singoli titoli di studio e relativo punteggio parziale.

Capo II – Concorso interno per titoli ed esame scritto

ARTICOLO 8 (Possesso dei requisiti ed esclusione del concorso) ATTUALE FORMULAZIONE	ARTICOLO 8 (Possesso dei requisiti ed esclusione del concorso) PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
1. E' ammesso al concorso il personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto al 31 dicembre di ogni anno quattro anni di effettivo servizio. 2. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.	1. E' ammesso al concorso il personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto al 31 dicembre di ogni anno quattro anni di effettivo servizio <i>nel ruolo al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono le vacanze in organico da coprire mediante il concorso stesso.</i> 2. L'esclusione dal concorso <i>per difetto di uno o più requisiti di partecipazione</i> è disposta <i>in qualsiasi momento della procedura</i> con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
OSSERVAZIONI DEL COISP Nessuna osservazione sulla proposta di modifica.	
ARTICOLO 9 (Domande di partecipazione e diario della prova scritta) ATTUALE FORMULAZIONE	ARTICOLO 9 (Domande di partecipazione e diario della prova scritta) PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
1. Le domande di partecipazione al concorso,	1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte,

redatte, su carta libera, ovvero su apposito modulo predisposto per la lettura ottica dall'Amministrazione, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

~~su carta libera, ovvero su~~ sull'apposito modulo ~~predisposto per la lettura ottica dall'Amministrazione, allegato al bando, dovranno essere inoltrate, secondo le indicazioni fornite nel bando di concorso, dirette al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza in modalità informatica, entro il termine perentorio di giorni dei trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.~~

OSSERVAZIONI DEL COISP

Nessuna osservazione sulla proposta di modifica.

ARTICOLO 10 (Commissione esaminatrice) ATTUALE FORMULAZIONE

1. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica di vice questore aggiunto.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

ARTICOLO 10 (Commissione esaminatrice) PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO

1. La commissione esaminatrice del concorso, *nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato è presieduta da un viceprefetto ovvero da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche se collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del bando di concorso ed è composta da almeno e da altri quattro tre* funzionari con qualifica di *non inferiore a* vice questore aggiunto.
2. Svolge le funzioni di segretario un ~~funzionario del ruolo dei Commissari~~ *appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore ad Ispettore Capo od equiparata ovvero appartenente all'Area 3^a dei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.*

OSSERVAZIONI DEL COISP

Il COISP non ha alcuna osservazione da fare sulla proposta di modifica sopra riportata.

ARTICOLO 11 (Prova scritta) ATTUALE FORMULAZIONE

3. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire

ARTICOLO 11 (Prova scritta) PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO

3. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono ~~italiano, storia d'Italia a partire~~

<p>dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.</p> <p>4. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 punti. La votazione massima attribuibile alla prova scritta è di 100 punti.</p>	<p>dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, codice della strada, cenni di diritto costituzionale, utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse, lingua inglese Nel bando di concorso potranno comunque essere individuate eventuali altre materie che costituiranno oggetto della prova d'esame.</p> <p>4. Avrà accesso alla successiva fase della valutazione dei titoli il candidato che alla prova scritta abbia riportato La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 punti. La votazione massima attribuibile alla prova scritta è di 100 punti.</p>
--	---

OSSERVAZIONI DEL COISP

Le modifiche effettuate a riguardo delle materie oggetto del questionario sono conformi a quanto richiesto dal COISP durante i vari incontri tenutisi a riguardo.

Non si condivide la possibilità per l'Amministrazione di individuare, nel bando di concorso, eventuali altre materie.

Si ritiene invece opportuno – conformemente a quanto già condiviso durante le riunioni svolte presso il Dipartimento – prevedere l'obbligo di dare preventiva pubblicità di tutti i questionari dai quali verranno poi scelti quelli per la prova scritta.

ARTICOLO 12 (Titoli) ATTUALE FORMULAZIONE	ARTICOLO 12 (Titoli) PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
<p>1. Le categorie di titolo di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabilite come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12; b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8; c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6; d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4; e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle 	<p>1. Le categorie di titolo di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabilite come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12; b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8 <i>titoli di studio, fino a punti 3;</i> c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6 <i>idoneità conseguita in precedenti analoghi concorsi per l'accesso al corso di formazione professionale per vice sovrintendente, fino a punti 2 ;</i> d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e

<p>proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;</p> <p>f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;</p> <p>g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.</p> <p>2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.</p> <p>3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare aggiornato, nonché le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.</p> <p>4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.</p> <p>5. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta</p>	<p>superati, fino a punti 4;</p> <p>e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;</p> <p>f) d) speciali riconoscimenti conferiti dalla commissione ministeriale ad essi preposta dal D.P.R. n. 782 del 28/10/1985 entro la data di scadenza utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, fino a punti 6;</p> <p>g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.</p> <p>2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice il bando di concorso determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. <i>La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.</i></p> <p>3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare nonché le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.</p> <p>4. 3. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.</p> <p>5. 4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta e che comunque rientrino in un numero pari al triplo dei posti messi a concorso.</p>
---	--

OSSERVAZIONI DEL COISP

- Il COISP ritiene opportuno limitare a 6 il punteggio massimo attribuibile ai rapporti informativi e giudizi complessivi di cui al comma 1 lettera a). Non può la stessa Amministrazione Centrale non condividere, difatti, che purtroppo e nonostante i ripetuti inviti anche del Signor Capo della Polizia, i rapporti

informativi di sovente non rispecchiano affatto le reali capacità e la personalità dei dipendenti ma siano piuttosto compromessi dalle relazioni interpersonali tra i dipendenti ed i soggetti chiamati a redigere detti rapporti informativi o dalla scarsa conoscenza.

L'assegnazione di punti 12 appare ed è sinceramente eccessiva mentre il punteggio massimo di 6 è certamente più corretto.

- L'eliminazione della categorie di titoli relativa alla "qualità delle mansioni svolte ..." (comma 1 lett. b della vigente normativa) non è comprensibile né condivisibile. Si richiede pertanto che tale previsione venga mantenuta con l'elencazione, puntuale, delle mansioni ed attività valutabili più il relativo punteggio. Non è condivisibile nemmeno l'eliminazione dei titoli previsti alle lettere d), e) e g) della vigente normativa.
- Si è pienamente d'accordo, infine, con l'introduzione di un punteggio relativo all'idoneità conseguita in precedenti analoghi concorsi nonché di un punteggio relativo ai titoli di studio posseduti per i quali tuttavia si ritiene opportuno aumentare il relativo punteggio massimo fino a 6 con l'elencazione precisa dei singoli titoli di studio e relativo punteggio parziale. Tali previsioni corrispondono difatti alle richieste che il COISP ha avanzato in più occasioni.
- Il COISP è anche d'accordo con la limitazione inserita all'attuale comma 5 con la sola modifica, ritenuta assolutamente opportuna, che la valutazione dei titoli venga effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato la prova scritta e che rientrino in un numero pari al quintuplo dei posti messi a concorso e non al triplo come previsto da codesto Dipartimento.

Capo III – Modalità di svolgimento del corso di formazione professionale

ARTICOLO 14 (Durata e finalità) ATTUALE FORMULAZIONE	ARTICOLO 14 (Durata e finalità) PROPOSTA DI MODIFICA AVANZATA DAL DIPARTIMENTO
1. Il corso di formazione professionale di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982, n. 335, ha carattere teorico-pratico ed ha durata di quattro mesi; esso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in particolare a quelle connesse all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.	1. Il corso di formazione professionale di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982, n. 335, ha carattere teorico-pratico ed ha durata di quattro due mesi; esso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in particolare a quelle connesse all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
OSSERVAZIONI DEL COISP Nessuna osservazione sulla proposta di modifica.	

Tutto ciò premesso, si auspica che le osservazioni e richieste formulate da questa O.S. trovino piena condivisione da parte di codesto Dipartimento.

Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP